



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

**REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECEDENZE DI PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE TRIENNIO 2020/2022**

L'anno **Duemilaventi**, addì **Tredici** del mese di **Febbraio** alle ore **08:30** nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
LUPINI PAOLO MASINA ISABELLA GANZAROLI EMANUELE BANDIERA DANTE CAVICCHI CHIARA	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale il Prof. Paolo Lupini – Sindaco - assume la Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'articolo 39, comma 1, della legge 27/12/1997 n. 449, è stato introdotto l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice della Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale", così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è previsto che:

1. "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 60.

3, Con riguardo alle regioni, agli enti locali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.....”;

Visto altresì, l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Dato atto che:

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 150/09, così come da ultimo modificato dal con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che il documento di programmazione sia elaborato su proposta dei competenti responsabili dei servizi che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

- ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Richiamato quanto disposto dalla L. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e nello specifico dal comma 557, come modificato da ultimo dall'art. 3, del D.L. 26.06.2014, n. 90, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 114 che stabilisce quanto segue:

- “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (2011-2013)”

Letto il dispositivo della deliberazione n. 25-2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha adottato la seguente interpretazione : In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo. (..)A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.”

Richiamata la normativa in materia di facoltà assunzionali ed in particolare l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014, come da ultimo modificato dal D.L. 28 febbraio 2019, n. 4, il quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Vista anche la deliberazione n. 28-2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in base alla quale:

- Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a decorrere dall’anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

Visto il Decreto Legge 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, e recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, con il quale sono state introdotte le seguenti modifiche:

- con l’art. 16, comma 1, è stata abrogata la lettera a) del sopra citato art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, la quale prevedeva, ai fini del contenimento della spesa di personale, la riduzione dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- con l’art. 16, comma 1-bis, è stato aggiunto dopo il primo periodo dell’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il seguente periodo “ Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;

Evidenziato altresì, che, ai sensi dell'art.9 c. 1-quinques del succitato d.l.113/2016, *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con ferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;*

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, il quale prevede che *“..... i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione”* . Lo stesso comma prevedeva che *“Con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato*città ed autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto 34/2019, venivano individuate le fasce demografiche, nonché i valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;*

Visto altresì, il comma 853 della Legge 27/12/2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020”, il quale apporta nuove modifiche all'art. 33 , comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, relativamente ai valori soglia;

Considerato che in data 16 dicembre è stato reso pubblico lo schema di D.P.C.M. previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e alla data odierna lo stesso non è stato ancora pubblicato, si ritiene applicabile la normativa precedentemente in essere e descritta nei punti precedenti;

Preso atto, alla luce di quanto sopra descritto, che nel caso intervenga la pubblicazione del D.P.C.M., la presente programmazione sarà rivista sulla base delle nuove norme;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modifiche, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 26/06/2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, nel quale è previsto il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali attraverso la certificazione da parte del revisore del conto nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento della amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli Enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

- l'art. 22, c. 1, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Atteso che:

– l'art. 33 del D.Lgs.n. 165/2001 così come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 183/2011 il quale stabilisce che "1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica*; 2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*";

Visto che con note prot. n. 740 del 04/02/2020 – 741 del 04/02/2020 – 780 del 05/02/2020, rispettivamente i Responsabili del Settore: Finanza, Tecnico, Urbanistica, Territorio e Ambiente, Affari Generali, Segreteria e Servizi alla persona, ai sensi della succitata legge, certificavano la non eccedenza di personale;

Preso atto che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'oggetto è elaborata sulla base delle richieste dotazionali formulate dai Responsabili dell'Ente;

Considerato altresì;

- che in data 18/12/2019 (ultimo giorno di servizio), è cessata, per pensionamento, una dipendente di categoria "C" - Istruttore Amministrativo, in servizio presso Settore Tecnico – ufficio servizi Sanitari e Cimiteriali – Zooiatico - Artigianato - Agricoltura-Commercio e Polizia Amministrativa ;
- per l'anno 2020-2021 e 2022 non si prevedono cessazioni;

Ritenuto, sulla base di quanto previsto ai punti precedenti, visti i molteplici adempimenti dell'ufficio tecnico in materia di opere pubbliche con particolare riferimento agli interventi assoggettati a contributi Statali, Regionali e Europei, procedere ad attivare un comando parziale, nella misura di circa 6 ore/settimana e per un periodo di mesi 6;

Visto l'art. 30 comma 2 sexies del 165/2001: "*2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni..*".

Considerato che l'istituto del comando oneroso è una forma di l'utilizzo temporaneo del personale, percorribile d'intesa tra le amministrazioni, con il previo consenso del dipendente (commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 228/2012), non incluso nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con la legge 122/2010, come interpretato dalla **Corte dei Conti, Sezioni Autonomie n., 12/2017**, l'amministrazione intende avvalersi di questo istituto in tutti i casi non sia possibile dare risposta ai fabbisogni con soluzioni strutturali.

Ritenuto altresì, procedere alla copertura del posto resosi vacante in data 19/12/2019, mediante assunzione di un istruttore tecnico in luogo di un istruttore amministrativo, provvedendo pertanto alla relativa revisione della dotazione organica, al fine di utilizzare al meglio la professionalità da destinare al Settore Tecnico;

Preso atto che il programma triennale del fabbisogno di personale deve assumere riferimento essenziale alla spesa potenziale massima del personale;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze e sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Preso atto che con deliberazione n. 10 del 18/01/2017 si provvedeva a rideterminare la dotazione organica dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 comma 2 Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) nonché in osservanza dei principi di cui all'art. 1 c. 1 D.Lgs. 165/2001;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12/03/1999, n. 68;

Ritenuto, con la presente operare una revisione della dotazione organica in termini numerici, suddivisa per settore, proiettata alla data del 31/12/2019, sulla base dei fabbisogni di personale:

DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 31.12.2019		
Settore "Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona		
Categorie	Profili Professionali	Totale
C	Istruttore Amministrativo	4
C	Collaboratore Professionale (Vigile)	1
B	Esecutore Amministrativo	1 (part time 50%)
	Totale Settore	6
Settore "Finanza, Tributi e Personale"		
Categorie	Profili Professionali	Totale
D	Istruttore Dir. Contabile	1
C	Istruttore Contabile	2
C	Istruttore Amministrativo	1
	Totale Settore	4
Settore "Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente"		
Categorie	Profili Professionali	Totale
D	Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico	1
C	Istruttore Amministrativo	1 posto coperto – 1 posto vacante dal 19/12/2019
C	Istruttore Tecnico	2
B	Esecutore	3
B	Esecutore Amm.vo	1 (part.time 50%)
	Totale Settore	9
	Totale Generale	17 – 1 posto vacante (il part – time è ricoperto da un solo dipendente)

Preso atto che:

- ha effettuato come sopra esposto la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2001);
- il piano delle azioni in essere e valido per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione n. 134 del 12/12/2019 ed è in corso l'aggiornamento per l'anno 2020/2022, come previsto dalla direttiva per la Pubblica Amministrazione n. 2/2019;
- con propria deliberazione n. 9 del 16.01.2019 si è approvato il Piano della Performance triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009;

Accertato altresì che la spesa di personale e Irap prevista nel bilancio di previsione esercizio 2020 e alla chiusura esercizio 2019, applicando:

- i criteri stabiliti dalla circolare n. 9 del 17.02.2006 di cui dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006)
- deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 16/AUT/2009 del 9.9.2009 e n. 5/SEZAUT/2010 del 21.09.2009;

è contenuta entro i limiti (media triennio 2011-2013) previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296, come da ultimo integrato e modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, dando atto che per il triennio di riferimento 2011/2013 non si è provveduto a decurtare il rinnovo contrattuale applicato fino all'anno 2009 e l'indennità di vacanza contrattuale istituita con decorrenza 2010 e pertanto negli importi approvati per i singoli anni, si è provveduto a decurtare il rinnovo contrattuale 2018, senza decurtare l'indennità di vacanza contrattuale applicata nell'anno 2010 per mantenere il principio di omogeneità e non creare vantaggi per gli anni successivi;

Preso altresì atto che nel triennio 2020/2022 si è previsto un ulteriore incremento contrattuale istituendo un apposito fondo nei rispettivi bilanci e che tale spesa è esclusa dalle spese soggette al limite di cui al succitato comma 557 e dalla succitata circolare n. 9 del 17/02/2006;

Preso atto che:

- la dipendente trasferita all'ASP, inclusa nella spesa di personale stante il diritto di riassunzione in caso di ritorno alla gestione diretta del servizio sociale, è cessata dal servizio per pensionamento dal 1.05.2015;
- la relativa spesa pari a € 29.797,20 non è più inclusa nel costo del personale;
- la riduzione della spesa prevista nel triennio 2020/2022, come successivamente dimostrato, rispetto al triennio 2011/2013, è superiore alla suddetta esclusione;
- la cessazione non è utilizzabile per il calcolo delle possibili assunzioni in quanto rientrante nella spesa ma non dipendente dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 23/2017/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ha chiarito come si debbano utilizzare i c.d. resti per determinare la capacità assunzionale dell'ente, ed in particolare il passaggio in cui si afferma che : *In linea generale, questa Sezione rammenta all'ente che quando il legislatore interviene per modificare solo la percentuale del c.d. turn over, al fine di calcolare la 'capacità assunzionale' bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti). Infatti, i 'resti' devono essere presi in considerazione solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione*"

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Vista la propria precedente deliberazione n. 122 del 05/12/2018 ad oggetto: "Programmazione Triennale Fabbisogno personale – Triennio 2019/2021";

Preso atto che:

- in seguito all'assunzione intervenuta nel corso dell'anno 2017, si è provveduto alla rideterminazione dei resti assunzionali nella misura di €. 12.033,67 provenienti dalle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2015 (capacità assunzionale 2015 pari al 75% della spesa cessata) – resti ancora utilizzabili sulla base del D.L. 90/2014, modificato dal D.L. 4/2019;
- nell'anno 2018, è cessato un dipendente e la relativa spesa del 100% prevista dalle norme è stata utilizzata nell'anno 2019 per la relativa assunzione, non determinando resti;
- nell'anno 2019, in seguito ad una ulteriore cessazione, è prevista una nuova assunzione nell'anno 2020, utilizzando il 100% della spesa cessata nel 2019;

Si riporta pertanto di seguito per maggior chiarezza il seguente prospetto:

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2015 (categoria "C")	€. 28.810,55
SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2015 (categoria "B")	€. 26.102,98
QUOTA ASSUNZIONALE ANNO 2016 (75% per effetto delle modifiche di cui al D.L. 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160)	€. 41.185,15
Spesa per assunzione intervenuta nell'anno 2017 su base annua	€ 29.151,48
Resti assunzionali provenienti dalle cessazioni 2015	€. 12.033,67

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2018 (categoria "C") - rapportata per omogeneità alla spesa comprensiva del rinnovo contrattuale maturabile alla data del 01/01/2019	€ 31.342,00 (+)
Spesa per assunzione intervenuta nell'anno 2019 su base annua	€. 31.342,00 (-)
Resti assunzionali provenienti dalle cessazioni 2018	€. 0

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2019 (categoria "C") - rapportata per omogeneità alla spesa comprensiva del rinnovo contrattuale maturabile alla data del 01/01/2020	€. 31.342,00 (+)
QUOTA ASSUNZIONALE ANNO 2020 (100% per effetto delle modifiche di cui al D.L. 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160)	€. 31.342,00

Budget assunzionale totale anno 2020	€ 43.375,67
UTILIZZO RESTI PROVENIENTI DAL 2015 PER ASSUNZIONE ANNO 2020	€ 12.033,67
UTILIZZO RESTI PROVENIENTI DA CESSAZIONE 2019 PER ASSUNZIONE ANNO 2020	€ 19.309,00
RESTI 2020 DERIVANTI DA CESSAZIONE ANNO 2019	€ 12.033,00

Gli importi indicati sono inclusi di oneri e irap e al netto del salario accessorio.

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra riportato, di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022, operando una revisione della dotazione organica mediante la trasformazione del posto resosi vacante da istruttore amministrativo in istruttore tecnico per i motivi già descritti, dando atto che:

- **si procede ad una assunzione per l'anno 2020**, di un dipendente, Istruttore Tecnico, da destinare al "Settore Tecnico, urbanistica, territorio e ambiente" - Servizi Sanitari e Cimiteriali, Zoiatrico, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Polizia Amministrativa, dando atto che si provvederà ad espletare il procedimento di mobilità obbligatoria, come previsto dalle norme vigenti e in secondo luogo si prevede l'utilizzo di una graduatoria di altro Comune con il quale è in essere apposita Convenzione;
- **nell'anno 2020, 2021 e 2022** non si prevedono cessazioni;
- **di attivare nell'anno 2020 un comando**, per l'assegnazione da parte di altra amministrazione di un dipendente da destinare all'ufficio Tecnico – Urbanistica per l'espletamento di pratiche relative alle opere pubbliche, a norma dell'art. 51, del CCNL comparto Funzioni Locali, del 21/05/2018;

Preso atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Preso atto altresì che con la presente programmazione del fabbisogno di personale, la spesa complessiva di personale per ognuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sarà contenuta nei limiti definiti dal richiamato art. 1, comma 557, della legge 27 Dicembre 2006, così come modificato e integrato da ultimo dall'art. 3, del D.L. 26.06.2014, n. 90, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni e come meglio indicato nell'allegato prospetto A);

Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigente;

Valutati i servizi in essere e i relativi fabbisogni in termini di remunerazione della produttività del personale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamato il Documento unico di programmazione – DUP 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48, del 27/11/2019 relativamente agli obiettivi di mandato, in fase di approvazione della nota di aggiornamento;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- 2) Di dare atto di rispettare i seguenti vincoli :
 - avere effettuato la definizione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, delle dotazioni organiche e la programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 6 D.Lgs. n. 165/2001)

- avere effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2001);
- il piano delle azioni in essere e valido per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione n. 134 del 12/12/2019 ed è in corso l'aggiornamento per l'anno 2020/2022, come previsto dalla direttiva per la Pubblica Amministrazione n. 2/2019;
- assicurare il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557-quater, introdotto dalla legge di conversione n. 114 del 11/08/2014 del D.L. 90/2014;

rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica con riferimento all'anno precedente, introdotto dal Decreto Legge 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, e recante "misure finanziarie

urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) Di dare atto altresì, così come ampiamente esposto in premessa che a norma dell'art. 33, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/01, così come modificato dall'art. 16, comma 1 e 2, della legge n. 183/2011, non sussistono eccedenze di personale, come certificato dai responsabili dei settori;

4) Di dare atto, come meglio specificato nel prospetto (all. A), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. con l'applicazione dei criteri stabiliti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap e con le esclusioni previste dalla normativa, rispettano i limiti previsti art.1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

5) di riepilogare di seguito la capacità assunzionale per l'anno 2020 redatta in termini di spesa:

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2015 (categoria "C")	€ 28.810,55
SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2015 (categoria "B")	€ 26.102,98
QUOTA ASSUNZIONALE ANNO 2016 (75% per effetto delle modifiche di cui al D.L. 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160)	€ 41.185,15
Spesa per assunzione intervenuta nell'anno 2017 su base annua	€ 29.151,48
Resti assunzionali provenienti dalle cessazioni 2015	€ 12.033,67

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2018 (categoria "C") - rapportata per omogeneità alla spesa comprensiva del rinnovo contrattuale maturabile alla data del 01/01/2019	€ 31.342,00 (+)
Spesa per assunzione intervenuta nell'anno 2019 su base annua	€ 31.342,00 (-)
Resti assunzionali provenienti dalle cessazioni 2018	€ 0

SPESA DI PERSONALE CESSATA NELL'ANNO 2019 (categoria "C") - rapportata per omogeneità alla spesa comprensiva del rinnovo contrattuale maturabile alla data del 01/01/2020	€. 31.342,00 (+)
QUOTA ASSUNZIONALE ANNO 2020 (100% per effetto delle modifiche di cui al D.L. 113/2016, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160)	€. 31.342,00

Budget assunzionale totale anno 2020	€ 43.375,67
UTILIZZO RESTI PROVENIENTI DAL 2015 PER ASSUNZIONE ANNO 2020	€ 12.033,67
UTILIZZO RESTI PROVENIENTI DA CESSAZIONE 2019 PER ASSUNZIONE ANNO 2020	€ 19.309,00
RESTI 2020 DERIVANTI DA CESSAZIONE ANNO 2019	€ 12.033,00

Gli importi indicati sono inclusi di oneri e irap e al netto del salario accessorio.

6) Di provvedere pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022 dando atto che:

- **si procede ad una assunzione per l'anno 2020**, di un dipendente, Istruttore Tecnico, da destinare al "Settore Tecnico, urbanistica, territorio e ambiente" - Servizi Sanitari e Cimiteriali, Zoiatrico, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Polizia Amministrativa, dando atto che si provvederà ad espletare il procedimento di mobilità obbligatoria, come previsto dalle norme vigenti e in secondo luogo si prevede l'utilizzo di una graduatoria di altro Comune con il quale è in essere apposita Convenzione;
- **nell'anno 2020, 2021 e 2022** non si prevedono cessazioni;
- **di attivare nell'anno 2020 un comando**, per l'assegnazione da parte di altra amministrazione di un dipendente da destinare all'ufficio Tecnico – Urbanistica per l'espletamento di pratiche relative alle opere pubbliche, a norma dell'art. 51, del CCNL comparto Funzioni Locali, del 21/05/2018;

7) di trasmettere copia della presente delibera alle OO.SS. e alle RSU;

8) Di dare atto altresì che, qualora vengano apportate modifiche alle normative attualmente in vigore si opererà affinché vengano effettuate tutte le operazioni necessarie per il rispetto delle norme che saranno emanate;

9) Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è contenuta nel documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ;

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Lupini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____ Il Pubblico Ufficiale _____

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

**Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE -
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 13-02-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Rag. Erica Deserti



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

**Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE -
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 13-02-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Rag. Erica Deserti

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno di personale- triennio 2020/2022"

IL REVISORE

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (comma 1 - punto b);

Visti altresì:

- *l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- *l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Al fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- *l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- *l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;*
- *La programmazione del fabbisogno di personale predisposta secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.*

Preso atto che:

a

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione)

Preso atto che allo stato attuale non risulta ancora pubblicato il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Rilevato pertanto che allo stato attuale vige il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014 (media del triennio 2011-2012-2013);

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, nella quale, oltre alla programmazione del fabbisogno, sono indicati i dati di cui al punto precedente;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Visto il D.P.R. 31.1.1996, n. 194;

PRENDE ATTO

che l'ente:

- Per l'anno 2018 ha rispettato i vincoli di bilancio e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2001) ed i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato che non risultano nei relativi settori eccedenze di personale;
- ha in essere il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2019/2021 (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006); e che è in corso la predisposizione degli atti per l'aggiornamento per il triennio 2020/2022;

2

- che sono in corso le procedure per l'aggiornamento piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022 e specificatamente si attende il parere della consigliera di parità, richiesto in data 31/01/2020, al fine di procedere con la relativa deliberazione di giunta comunale;
- è prevista una assunzione nell'anno 2020 a fronte di una cessazione intervenuta nel corso dell'anno 2019;
- è prevista altresì l'attivazione di un comando per un'assegnazione di un dipendente da parte di altra amministrazione da destinare all'ufficio tecnico urbanistica per l'espletamento di pratiche relative alle opere pubbliche;

la proposta di deliberazione esaminata è sufficientemente motivata;


ESPRIME

Parere favorevole alla "Programmazione triennale fabbisogno di personale - triennio 2020/2022".

Il Revisore raccomanda inoltre, che nel corso dell'attuazione del predetto Programma Triennale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Dalla Residenza Municipale, li 13/02/2020

IL REVISORE DEL CONTO
Dott.ssa Claudia Vincenzi



Allegato A)**CALCOLO LIMITE DI SPESA PERSONALE**

	MEDIA 2011/2013	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
ANNO		2020	2021	2022
SPESE MACROAGGREGATO 101	€ 676.739,63	€ 644.089,93	€ 630.314,20	€ 630.314,20
IRAP MACROAGGREGATO 102	€ 42.768,86	€ 41.380,21	€ 40.435,36	€ 40.435,36
RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO MACROAGGREGATO 109		€ 35.865,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00
DIPENDENTE TRAS. ASP CON DIRITTO RIASSUNZIONE	€ 29.797,20	€ -		
TOTALE SPESE DI PERSONALE	€ 749.305,69	€ 721.335,14	€ 703.849,56	€ 703.849,56
COMPONENTI DA ESCLUDERE	€ 51.269,75	€ 82.274,95	€ 63.265,67	€ 63.265,67
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	€ 698.035,94	€ 639.060,19	€ 640.583,89	€ 640.583,89